

NORMATIVA

IVASS INTERVIENE SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI A FINI STATISTICHE

di L. Opilio e M. Alpigiani

Il Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 "Recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo" è entrato in vigore il 1 marzo 2017 ed obbliga gli operatori ad adeguarsi alla politica scritta delle informazioni statistiche a decorrere dal 30 giugno 2017.


Il Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 190-bis del Codice delle Assicurazioni Private e della normativa europea in materia di informazioni statistiche codificando in modo organico la comunicazione all'IVASS di dati e informazioni ai fini dello svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo cui le imprese soggette all'autorità di vigilanza dell'IVASS dovranno adeguarsi.

La raccolta di dati e informazioni a fini statistici avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, al consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile, al consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie, al rappresentante generale, è richiesto di approvare una politica scritta delle informazioni statistiche entro il 30 giugno 2017.

Tale politica scritta dovrà, con chiarezza e con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività aziendale, descrivere:

- a) gli obiettivi perseguiti dalla politica;
- b) i processi e le procedure per attuare un sistema di registrazione e reporting dei dati in grado di tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e di produrre informazioni complete e aggiornate sulle attività aziendali e sull'evoluzione dei rischi, nonché le procedure da applicare nella segnalazione dei dati e delle informazioni con finalità statistica all'IVASS;



- c) i ruoli, le funzioni e le responsabilità coinvolte nella gestione dei dati statistici, tra cui la nomina del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, il quale rappresenta il riferimento dell'Istituto per tutti gli adempimenti di natura statistica;
- d) i controlli per assicurare la qualità dei dati;
- e) la verifica, almeno annuale, della conformità dell'operatività aziendale con la politica delle informazioni statistiche nonché dell'efficacia e dell'adeguatezza di tale politica alla tempestiva produzione e trasmissione all'IVASS dei dati e delle informazioni stesse.



In caso di mancato rispetto delle modalità e del termine di trasmissione dei dati previsti dal Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00.

La seconda parte del Regolamento stabilisce nel dettaglio il contenuto delle informazioni da trasmettere all'IVASS concernenti i dati di bilancio di esercizio (Titolo II Capo I) e le Informazioni integrative statistiche ai dati del bilancio d'esercizio (Titolo II Capo II del Regolamento). Tali disposizioni sono altresì applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

Si evidenzia, tra i vari, l'obbligo di inoltrare all'IVASS le informazioni relative al contenzioso

r.c. auto e natanti del portafoglio del lavoro diretto italiano. Le istruzioni allegate al Regolamento chiariscono che un sinistro si considera in contenzioso dalla data di iscrizione a ruolo della causa e nel caso di un sinistro con più cause iscritte a ruolo, deve essere conteggiato per l'importo il totale relativo alle sole parti in causa.

Per concludere, riprendendo quanto replicato dall'IVASS alla nota in pubblica consultazione resa dall'ANIA, la raccolta e l'elaborazione delle informazioni a fini statistici non può prescindere da una elevata qualità dei dati e dei processi da cui derivano tali dati. La politica scritta delle informazioni statistiche, tacciata di eccessiva gravosità per gli operatori, ha quale effetto l'innalzamento del livello di consapevolezza dell'impresa e permette di valutare l'adeguatezza delle strutture organizzative e della *governance*.

Ciò, al contempo, ha l'effetto di garantire la gestione efficiente della qualità dei dati anche in considerazione del ruolo assegnato ad IVASS di fornitore di informazioni statistiche ufficiali per il settore assicurativo nazionale, di elevata qualità per l'utilizzo a fini decisionali, di ricerca e di dibattito pubblico.

È dunque necessario predisporre quanto necessario per non incorrere, dopo il mese di giugno 2017, in sanzioni da parte di IVASS.

Avv. Laura Opilio - Partner CMS
Avv. Massimo Alpigiani - Associate CMS

